



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.9.2012
COM(2012) 470 final

ALLEGATO

alla proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

**ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI
MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA,
SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel prosieguo gli "Stati membri", da una parte,

e

La CONFEDERAZIONE SVIZZERA, nel prosieguo la "Svizzera", dall'altra,

nel prosieguo denominate "parte" o "parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (nel prosieguo "GNSS", Global Navigation Satellite System) concepito espressamente per scopi civili,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo,

CONSIDERANDO il comune interesse ad una cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare,

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSIDERANDO le risoluzioni del Consiglio "Spazio", in particolare "Politica spaziale europea", adottata il 22 maggio 2007, e "Portare avanti la politica spaziale europea", adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea (nel prosieguo "ESA") e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei", adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né della UE né dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 4 aprile 2011,

DESIDERANDO stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS,

RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato (nel prosieguo "PRS"),

CONSIDERANDO l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,

RICONOSCENDO l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (nel prosieguo "accordo sulla sicurezza"),

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato permanentemente neutrale,

RICONOSCENDO che il regolamento (CE) n. 683/2008 assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, così come definito nel regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo),

CONSIDERANDO il regolamento UE 912/2010, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo,

CONSIDERANDO la decisione n. 1104/2011/UE, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente accordo mira ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS.
2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. "sistema europeo globale di navigazione satellitare" (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (*European Geostationary Navigation Overlay Service - EGNOS*);
2. "potenziamento", i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;
3. "Galileo", un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo può essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;
4. "elementi locali di Galileo", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali;
5. "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;
6. "servizio pubblico regolamentato" (*Public Regulated Service - PRS*), un servizio fornito dal sistema introdotto in base al programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio;

7. "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
8. "interoperabilità", l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonché dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema;
9. "proprietà intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 (viii) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;
10. "informazioni classificate", informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi, come stabilito dall'articolo 15;
2. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;
3. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;
4. Adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo;
5. Libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;
6. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

II. DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

Articolo 4

Attività di cooperazione

1. I settori coinvolti dalle attività di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare il presente elenco di settori conformemente all'articolo 25 del presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS e la struttura istituita dall'Unione europea stessa per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo

non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica misure nazionali di sicurezza.

3. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati al paragrafo 1.

Articolo 5

Spettro radio

1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (nel prosieguo "UIT"), tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system ", del 5 novembre 2004.

2. In tale contesto, le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Le parti riconoscono inoltre che è importante proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 6

Formazione e ricerca scientifica

1. Le parti promuovono le attività di formazione e ricerca comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attività comuni di ricerca devono contribuire alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo.

2. Le parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Articolo 7

Appalti

1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici (nel prosieguo "GPA") dell'Organizzazione mondiale del commercio (nel prosieguo "OMC") e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), i soggetti giuridici svizzeri hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.

Articolo 8

Cooperazione industriale

Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Articolo 9

Diritti di proprietà intellettuale

Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, in conformità alle norme internazionali più vincolanti stabilite dall'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)" dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

Articolo 10

Controllo delle esportazioni

1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure devono esprimere un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea.

2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione, si applica la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 11

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e svizzere, nelle relative attrezzature, negli elementi locali e nelle applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS.

2. A tale fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, i soggetti giuridici delle parti contraenti potranno utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano alle parti dall'accordo che istituisce l'OMC.

Articolo 12

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in materia di servizi di navigazione

satellitare globale, le parti convengono in particolare di sostenere congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione. Le parti convengono di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

3. Le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, la Svizzera accorderà a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite.

Articolo 13

Sicurezza

1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. In questo contesto la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata.

3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente, si applica la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 14

Scambio di informazioni classificate

1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono in conformità all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.

2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate, recanti contrassegno di classificazione nazionale, relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri dell'Unione europea con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.

3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta a ciascuna di esse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

Articolo 15

Accesso ai servizi

La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.

La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 16

Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo

La Svizzera ha diritto di partecipare all'Agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite da un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. I negoziati saranno avviati non appena la Svizzera avrà presentato una richiesta in tal senso e l'Unione europea avrà completato le procedure necessarie che le competono.

Articolo 17

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati di gestione, sviluppo e attuazione delle attività nell'ambito dei programmi europei GNSS in conformità alle norme e alle procedure in materia e senza diritto di voto. Ciò include in particolare la partecipazione al comitato del programma del GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS, compresi i relativi gruppi di lavoro e le relative task force.

III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Finanziamenti

La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo svizzero si determina in base al fattore proporzionale che si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea.

Per il periodo 2008-2013, la partecipazione finanziaria della Svizzera ai programmi europei GNSS ammonta a 80 050 870 euro.

Tale importo sarà pagato come segue:

2012: 20.000.000 euro

2013: 40.000.000 euro

2014: 20.050.870 euro

Per il periodo a partire dal 2014, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Responsabilità

Dato che non sarà proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non avrà responsabilità derivanti dalla proprietà.

Articolo 20

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto denominato "Comitato GNSS Unione europea/Svizzera"; si compone di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tale fine, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti dall'accordo stesso. Tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.
2. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno, che contiene, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.
3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Sia l'Unione europea che la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.
4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per essere assistito nello svolgimento dei propri compiti.
5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato.

Articolo 21

Consultazioni

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano regolarmente informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 22

Misure di salvaguardia

1. Previa consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché dopo l'adozione di dette misure siano immediatamente avviate consultazioni.
2. La portata e la durata delle misure citate dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. L'altra parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a

consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolverla entro 6 mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedura illustrata nell'allegato. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 22, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazioni in sede di comitato misto.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 25

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in qualunque momento.

Articolo 26

Denuncia

1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento della notifica.
2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, né i diritti e gli obblighi specifici che ne sono derivati in materia di proprietà intellettuale.
3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle relative alle conseguenze finanziarie, tenendo conto del principio del *pro rata temporis*.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.
2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea, quest'ultima per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

4. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROCEDURA DI ARBITRATO

- (1) Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.
- (2) Ciascuna delle parti designa un arbitro entro 30 giorni.
- (3) I due arbitri così designati nominano di comune accordo un super-arbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, scelgono il super-arbitro in un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.
- (4) Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei GNSS.

1. Per il periodo 2008-2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in €):

2012	2013	2014
20 000 000	40 000 000	20 050 870

Per il periodo a partire dal 2014, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ e le relative norme di attuazione² si applicheranno, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio dei programmi, in conformità al presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro l'1 aprile se la relativa richiesta è inviata dalla Commissione entro l'1 marzo, altrimenti entro 30 giorni dalla richiesta dei fondi se la Commissione la invia più tardi.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 28.04.2007, pag. 13).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

sulla partecipazione della Svizzera ai comitati

Le parti contraenti dichiarano che la partecipazione della Svizzera ai comitati istituiti all'interno della UE per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività connesse ai programmi europei GNSS a norma dell'articolo 17 non è da considerare come un precedente per altri accordi tra l'Unione europea e la Svizzera.
